

Tar Calabria, sezione prima, sentenza n. 1766 del 9 novembre 2020

Revoca della gara causa Covid – Aggiudicazione provvisoria – Legittimità - No spetta l'indennizzo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2020, proposto da, rappresentata e difesa dagli avvocati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

....., rappresentata e difesa dall'avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via

per l'annullamento

previa sospensione della determina dirigenziale – Settore Patrimonio n. 2020001372 del 03/09/2020, nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

- che la ricorrente impugna, previa istanza di tutela cautelare, il provvedimento della revoca della procedura per la concessione di spazi per la gestione del servizio bar/punto ristoro presso taluni istituti scolastici di cui era risultata aggiudicataria provvisoria per il lotto n. 3 riferito all'ITC di Rossano dolendosi della sua illegittimità per violazione dell'art. 21 *quinquies* l.n. 241/1990, incompetenza relativa, carenza ed illogicità di motivazione, vari profili di eccesso di potere; violazione dell'art. 2 del bando e del Protocollo di intesa sottoscritto presso il M.I.U.R.;
- che si è costituita l'Amministrazione eccependo l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiede l'annullamento della revoca dell'intero bando e l'infondatezza dell'impugnazione;
- che nella memoria difensiva la ricorrente ha precisato che l'impugnazione era da intendersi limitata alla revoca del proprio lotto;
- che all'udienza camerale del 4.11.2020, ricorrendone i presupposti, è stato dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 e 120 co. 6 c.p.a. e, all'esito della trattazione, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

- che i motivi di ricorso risultano tutti infondati;
- che è pacifica la giurisprudenza nell'affermare da un lato che con l'aggiudicazione provvisoria l'impresa non ha situazione di affidamento tutelata e ben può l'Amministrazione revocare il bando e dall'altro lato che tale potere, espressamente riservato dalla stazione appaltante all'art. 2 del bando, non è riportabile un esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 *quinquies* l. proc.;

- che avendo la indetto la procedura aperta, alla stessa (nella persona dell'organo amministrativo competente) spettava la competenza alla sua revoca secondo i principi del *contrarius actus*;
- che logica e congruamente motivata è la scelta revocatoria, stante gli attuali effetti della pandemia Covid-19 e la sua incidenza sulla continuità/problematicità del servizio scolastico e sulla erogabilità all'interno degli istituti dei servizi di ristoro;
- che non è sindacabile la scelta dell'Amministrazione di non differenziare la sorte degli affidamenti secondo le diverse situazioni dei vari Istituti, scelta che risulta, comunque, logica alla luce delle problematiche generali poste dall'emergenza sanitaria;
- che le linee guida del Miur attengono ai servizi già in essere e non quelli da riaffidare;
- che la dilatazione dei tempi della procedura non risulta imputabile all'Amministrazione, ma è stata giustificata dall'insorgenza di ben 3 contenziosi;

Ritenuto, pertanto:

- di rigettare il ricorso;
- che le spese del giudizio stante le ragioni poste a fondamento della revoca della procedura debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre

2020

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO